



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 129/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti magistrati:

Donata CABRAS	Presidente
Tommaso PARISI	Consigliere
Elena BRANDOLINI	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia di responsabilità, iscritto al n. 26194 del registro di Segreteria, instaurato a istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti di:

- Scano Romeo, nato a Samassi (SU) il 29/09/1949 e ivi residente in Corso Repubblica n. 67 Pi. 1 (c.f. SCNRMO49P29H738R), elettivamente domiciliato in Cagliari nella Via Tuveri n.16 presso lo studio dell'Avv. Francesco Angioni (c.f. NGNFNC45R04B354W; fax 070 454429, pec avv.francescoangioni@pec.it) che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- Setzu Pietro, nato a Samassi (SU) il 13/10/1959 ed ivi residente in Vico II Alessandro Volta n. 3 Pi.1 int. B – (c.f. STZPTR59R13H738C), elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Asti n. 9 presso lo studio dell'Avv. Maurizio Deplano (c.f. DPLMRZ64B05B354V; pec: avv.mauriziodeplano@legalmail.it - NetFax 1782204668) che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;

– Società Cooperativa Agricola 27 Febbraio, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Serramanna (SU), SS 293 Km 11.600 snc CAP 09038 – Frazione: Loc. Pimpisu stradario 00037 (domicilio digitale PEC: coop27febbraio@pec.it, P.IVA: 01277590921), rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, dall’Avv. Maurizio Deplano (c.f. DPLMRZ64B05B354V; pec: avv.mauriziodeplano@legalmail.it - NetFax 1782204668) del Foro di Cagliari, nel cui studio in Cagliari, Via Asti n. 9, ha eletto domicilio;

Visto l’atto di citazione depositato il 10 maggio 2024;

Uditi, nella pubblica udienza del 15 maggio 2025, con l’assistenza del segretario dott.ssa Annalisa LOMBARDINI, il relatore Consigliere Elena Brandolini, il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Fabiana OLLA, gli avvocati Francesco ANGIONI e Maurizio DEPLANO per i convenuti;

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

1. Con atto di citazione depositato il 10 maggio 2024, la locale Procura ha citato in giudizio innanzi a questa Sezione: Scano Romeo, Setzu Pietro e la “Società Cooperativa Agricola 27 Febbraio” esercente l’attività di “Coltivazioni agricole associate all’allevamento di animali”, per ivi sentirli condannare al pagamento a favore dell’AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) e dell’ARGEA (Agenzia Regionale per la Gestione e l’Erogazione degli Aiuti in Agricoltura) della somma di € 186.237,31 o di

quella diversa che si riterrà all'esito del giudizio, oltre a rivalutazione, interessi e spese di giustizia, quale danno erariale connesso alla indebita percezione, dolosa, di contributi pubblici di origine comunitaria, nell'ambito dell'esercizio dell'impresa agricola, ottenuti a mezzo di fraudolente dichiarazioni in relazione alla consistenza dei terreni posseduti.

L'intera somma viene posta a carico della predetta Società Agricola, in persona dei legali rappresentanti, e, quindi, in solido tra i signori Scano Romeo e Setzu Pietro, nelle qualità di rappresentanti legali e Presidenti del Consiglio di amministrazione della predetta società dal 1° gennaio 1984 al 19 luglio 2018 il primo e dal 19 luglio 2018 in poi il secondo, nelle misure di € 123.722,28 per Scano Romeo e di € 62.515,03 per Setzu Pietro.

Nello specifico, viene contestato ai convenuti di aver indebitamente percepito contributi pubblici a valere sui fondi F.E.A.G.A. (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia) e F.E.A.R.S. (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), fraudolentemente dichiarando, nelle domande finalizzate all'ottenimento di questi, terreni di cui la Società non aveva alcun titolo giuridico che ne legittimasse l'uso.

La vertenza ha preso l'avvio dalla segnalazione della Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Cagliari, del 22 gennaio 2024, a seguito dell'articolata attività ispettiva svolta nell'ambito dell'Analisi Operativa di rischio "Banca delle Terre", elaborata dal Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione delle Frodi Comunitarie, avente ad oggetto l'inclusione, in domande presentate per la richiesta di contributi PAC da parte di imprenditori agricoli, di terreni inizialmente comprati dall'ISMEA (Istituto

di servizi per il mercato agricolo alimentare, già Cassa per la formazione della proprietà contadina) con la formula del patto di riservato dominio ex art. 1523 c.c., ma già rientrati, alla data di presentazione delle istanze, nella proprietà dell'Istituto per mancato pagamento di più rate di ammortamento (due annuali o quattro semestrali) da parte dell'assegnatario.

A fronte di detta indagine, la GdF ha riscontrato che il contratto stipulato in data 24/06/1983 dalla Società Cooperativa Agricola 27 Febbraio con ISMEA era venuto meno dal 1° aprile 2015, stante la declaratoria di risoluzione del contratto di vendita con patto di riservato dominio e conseguente condanna al rilascio immediato dei terreni, partitamente individuati, emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Seconda Sezione Civile, con sentenza n. 7165/2015 in pari data.

Ciononostante, la Società Cooperativa Agricola, a mezzo dei legali rappresentati pro-tempore, oggi convenuti, ha presentato, dal 2015 al 2022, ossia in date successive a quella di rientro dei terreni nella proprietà di ISMEA, plurime domande di contributi falsamente indicando la conduzione dei terreni di cui non aveva più la legittima detenzione, ossia del fondo denominato "*Pimpisu*" sito in agro del Comune di Serramanna, riportato nel Catasto terreni al foglio 7, partita 9093, mappali 1, 2, 3, 4, 5, 8, 16, 26, 27, 181 e 185, così incorrendo nelle irregolarità di cui all'art. 60 del Reg. CE 1122/2009 (irregolarità commesse intenzionalmente) e di cui agli art. 18 e 19 del Reg. UE 640/2014 (sovra-dichiarazione di superficie con scostamento superiore al 20%), da cui è conseguita l'indebita percezione dell'intero ammontare dei contributi ricevuti.

La Procura ha precisato che alcuni dei mappali indicati in sentenza hanno subito variazioni, come di seguito:

- Mappale 1: soppresso. Mappali generati: 370 - 371 e 372;
- Mappale 2: soppresso. Mappali generati: 391 – 392 e 394;
- Mappale 181: soppresso. Mappale generato: 394 che ha incorporato sia il 181 che parte del mappale 2;
- Mappale 185: soppresso. Mappali generati: 400 e 402.

È emerso dalla Relazione del Nucleo della GdF che a fronte di euro 185.424,42 di contributi concessi, la quota parte relativa ai terreni di cui si discute ammonta ad euro 82.636,00 (dati forniti dall'ARGEA Sardegna, interessata dalla GdF per la quantificazione delle somme illegittimamente ottenute a seguito dell'inserimento indebito dei terreni non più in disponibilità).

Dalla Relazione e dai sottostanti atti di liquidazione, è emerso, altresì, che dei menzionati, complessivi, euro 185.424,42 di contributi concessi, sono stati percepiti direttamente dalla Società euro 60.341,08 mentre euro 115.793,98 sono stati utilizzati dall'Ente erogatore per chiudere pendenze con l'Erario a carico della detta Società ed euro 9.289,36 non stati ricossi in quanto il bonifico non è andato a buon fine e che, comunque sono stati utilizzati anch'essi, in seguito, per la chiusura di pendenze con l'Erario.

La Procura territoriale, sulla base degli atti istruttori, ha determinato il danno erariale arrecato al patrimonio dell'AGEA e dell'ARGEA, in € 186.237,21, come da prospetto riportato in atti, in proposito precisando che, diversamente da quanto ritenuto dal Nucleo della GdF, anche gli importi impropriamente

“recuperati” per debiti pregressi nei confronti dell’erario, a cui deve aggiungersi anche quello relativo ad una domanda unica del 2021 (domanda unica n. 10261802598/2021: euro 242,22), costituiscono danno erariale, in quanto la “compensazione” di tali somme, di cui la società non avrebbe comunque avuto titolo alla percezione, per le ragioni già indicate, con un debito pregresso, ha comportato un conseguente indebito arricchimento della Società Cooperativa Agricola.

Ravvisata, quindi la sussistenza in capo agli odierni convenuti degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativo-contabile, ha proceduto all’inoltro dell’invito alle controdeduzioni ai sensi dell’art. 64 del Codice di giustizia contabile.

1.1. Hanno formulato controdeduzioni solo i signori Setzu Pietro e Collu Gianluca, in qualità di legali rappresentanti p.t. della Società Cooperativa Agricola 27 Febbraio, rappresentando quanto di seguito.

- Con atto del 24 giugno 1983 la Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina, oggi Ismea, aveva venduto alla Soc. Coop. a.r.l. "27 febbraio" il *“fondo denominato Pimpisu, sito in agro del Comune di Serramanna, esteso complessivamente 28.34.10 ettari”*, al prezzo complessivo di euro 472.386.000, comprensivo di spese di istruttoria e notarili.
- Con atto di citazione del 14.11.2011 l'Ismea aveva citato in giudizio la Cooperativa davanti al Tribunale civile di Roma, a causa dello stato di morosità di questa, chiedendo la risoluzione del menzionato contratto di vendita con patto di riservato dominio.
- Il sig. Scano Romeo, all’epoca dei fatti rappresentante legale e Presidente

del Consiglio di amministrazione della menzionata Cooperativa, tuttavia non aveva fornito alcuna informativa sul contenzioso in essere all'organo amministrativo e non aveva provveduto alla nomina di un legale per la costituzione nel suddetto giudizio e la tutela dell'azienda di talché questa era rimasta contumace nel giudizio.

- Il Tribunale di Roma con sentenza n. 7165/2015 del 01/04/2015, aveva accolto le istanze dell'Ismea dichiarando risolto il contratto. La sentenza era passata in giudicato il successivo 1° novembre 2015 ma la Cooperativa, rimasta contumace, ne era venuta a conoscenza solo nel dicembre 2015.
- Solo in tale occasione, il sig. Scano Romeo aveva incaricato un legale di fiducia, che il 3 gennaio 2016 aveva formulato ad Ismea una proposta transattiva per ottenere la rinuncia agli effetti della sentenza di cui si è detto, dietro saldo integrale del capitale e degli interessi maturati.
- La proposta era stata reiterata il 15 febbraio successivo.
- Ismea aveva riscontrato tale proposta solo nell'anno 2017, con comunicazione del 3 agosto, dichiarando che per l'affrancazione dei terreni oggetto della sentenza di che trattasi la Cooperativa avrebbe dovuto corrispondere l'importo di €166.703,77 entro il 3 novembre 2017.
- La Cooperativa aveva ottemperato nei termini effettuando bonifico bancario in data 30 ottobre 2017.
- In considerazione dell'intervenuto pagamento, in conformità a quanto richiesto da ISMEA, la Cooperativa aveva ritenuto di aver riscattato i terreni oggetto della sentenza.
- Tuttavia, a distanza di due anni, ISMEA, con richiesta del 15 aprile 2019,

reiterata il 10 novembre 2020, aveva comunicato alla Cooperativa che occorre il pagamento dell'ulteriore somma di € 243.572,02, poichè la rinuncia agli effetti della sentenza di risoluzione contrattuale e la cancellazione del patto di riservato dominio dovevano essere coordinate con lo stato dei pagamenti, riferiti sia al contratto di finanziamento straordinario stipulato, nel 1999, tra l'ex società assegnataria e l'allora Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina, sia agli importi dovuti per il contratto di miglioramento di mutuo fondiario sottoscritto con il Banco di Sardegna e concesso con atti di settembre 2003 e di marzo 2006, oltre all'acquisizione di formale liberatoria da parte degli Istituti di credito in favore dei quali ISMEA aveva prestato garanzia fidejussoria.

- La Cooperativa, quindi, si era attivata per ottenere spiegazioni da ISMEA, erano seguiti vari colloqui e in data 5 maggio 2022 ISMEA aveva fornito la specifica dei crediti vantati e dei titoli su cui essi erano fondati.
- A questo punto il sig. Setzu aveva convocato l'assemblea del Consiglio di amministrazione della Cooperativa, che il 23 maggio 2022 aveva formulato ad ISMEA una proposta transattiva, reiterata il 19 ottobre successivo.

Stante il rappresentato svolgersi degli eventi, gli invitati a dedurre evidenziavano come all'atto della domanda di partecipazione al bando Argea negli anni 2015 -2022 la Cooperativa fosse convinta, in buona fede, della disponibilità dei terreni di cui al fondo controverso.

Quanto alla posizione del sig. Setzu, che per conto della Cooperativa aveva presentato le domande ad Argea per gli anni 2018 – 2022, rappresentavano che questi, in virtù della comunicazione di Ismea del 3 agosto 2017, aveva

agito nella convinzione che i terreni fossero stati riscattati con il pagamento dell'importo di €166.703,77 intervenuto in data 30/10/2017, di cui si è già detto, ulteriormente precisando che:

- nell'anno 2015, alla data del 15/06/2015 e 09/07/2015 non vi era conoscenza dell'intervenuta sentenza del Tribunale di Roma, stante la contumacia della Cooperativa nel suddetto procedimento, per esclusiva colpa del sig. Scano Romeo, all'epoca legale rappresentante pro tempore,
- nell'anno 2016, alle date del 13/06/2016 e 15/06/2016, in virtù delle trattative pendenti con Ismea, si era in attesa di conoscere i conteggi per addivenire ad una transazione e procedere con il riscatto dei terreni;
- negli anni 2017 – 2022, in virtù della comunicazione di Ismea del 3/08/2017 e del successivo pagamento si riteneva di aver riscattato i terreni in contestazione.

In conclusione, eccepivano l'insussistenza, sia nei confronti della Cooperativa che del legale rappresentante Setzu, dell'elemento psicologico della colpa grave e/o del dolo poichè gli stessi erano stati indotti in errore, del tutto incolpevole, dalla comunicazione inviata da ISMEA in data 3/08/2017.

In ultimo rappresentavano che i contributi ricevuti dalla Cooperativa all'esito delle domande presentate all'Argea negli anni 2015 -2022, non si potevano qualificare come indebito arricchimento, in quanto i fondi erano stati utilizzati per gli scopi previsti dalla legge.

1.2. Sulla base degli elementi probatori acquisiti, la Procura Regionale, non ritenendo che le controdeduzioni fornite fossero idonee a superare gli addebiti formulati, e ravvisando, pertanto, la sussistenza di profili di responsabilità a

carico dei convenuti, in data 10 maggio 2024 ha depositato l'Atto di citazione in giudizio, ritualmente notificato a questi, unitamente al Decreto di fissazione dell'odierna udienza, confermando integralmente l'impianto accusatorio e concludendo nei termini di cui sopra.

Nel dettaglio, secondo la prospettazione attorea, le controdeduzioni formulate confermano l'assenza di buona fede e il dolo degli odierni convenuti poiché la rappresentata circostanza che l'allora legale rappresentante non avesse comunicato ai soci e agli altri componenti dell'organo amministrativo l'esistenza della vertenza civile, oltre ad essere sfornita di prova, dimostra come la società proprio in persona del suo legale rappresentante, al tempo Scano Romeo, fosse a conoscenza del contenzioso in essere decidendo di non costituirsi in giudizio. Inoltre, la società e i suoi amministratori non potevano vantare alcun affidamento legittimo su un'eventuale rinuncia da parte di ISMEA agli effetti della sentenza di condanna del Tribunale di Roma e non avevano, pertanto, alcun titolo giuridico per inserire i terreni, oggetto dell'ormai risolto contratto di compravendita con ISMEA e relativi al fondo denominato "*Pimpisu*" nelle istanze presentate ad AGEA e ad ARGEA.

Sul punto la Procura ha osservato, altresì, che la sentenza civile del 2015 ha carattere dichiarativo della risoluzione "di diritto" del contratto di compravendita, che non viene meno anche a seguito di eventuali pagamenti delle rate insolute (in questo caso, comunque, parziali), essendo necessario un formale atto di rinuncia da parte di ISMEA.

In conseguenza, non è possibile invocare alcuna buona fede stante che anche successivamente al pagamento del 31 ottobre 2017, la società avrebbe dovuto

attendere la formalizzazione dell'eventuale rinuncia da parte di ISMEA, in realtà mai avvenuta.

L'Organo requirente ha sostenuto, quindi, che, vertendosi, in specie, in ipotesi di occultamento doloso del danno, non è intercorsa prescrizione poiché in tal caso l'esordio del termine non può che essere ancorato al momento della "scoperta" del fatto dannoso, in ogni sua componente oggettiva e soggettiva, coincidente con la conclusione delle indagini del Nucleo della Guardia di Finanza, all'esito delle quali è stato accertato il comportamento fraudolento.

1.3. Con comparsa di costituzione depositata il 22 aprile 2025 si è costituito in giudizio, a mezzo dell'avv. Maurizio Deplano, la Società Cooperativa Agricola 27 febbraio, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore Setzu Pietro e Gianluca Collu, contestando *in toto* la pretesa attorea di cui ha eccepito l'infondatezza nel merito nonché l'assenza di dolo in capo al convenuto Setzu Pietro alla luce dello svolgersi dei fatti, quale già rappresentato in sede di controdeduzioni, avendo sia la Cooperativa che il convenuto Setzu sempre agito in buona fede, essendo stati gli stessi indotti in errore, del tutto incolpevole, dalla comunicazione inviata da ISMEA in data 3/08/2017, il cui contenuto non lasciava alcun dubbio interpretativo ed aveva ingenerato un legittimo affidamento nei destinatari. Evidenziava, quale ulteriore profilo della infondatezza della pretesa attorea, il fatto che i contributi sono stati fruiti per finalità agricole legittime.

Ha concluso, pertanto, chiedendo l'assoluzione di Setzu Pietro dalla domanda attorea per totale assenza di dolo e profilo soggettivo ed il rigetto di ogni pretesa erariale nei confronti della Società Cooperativa Agricola 27 Febbraio

e del sig. Setzu, a titolo principale o in via subordinata.

1.4. Con comparsa di costituzione depositata il 24 aprile 2025 si è costituito in giudizio, a mezzo dell'avv. Francesco Angioni, il convenuto Scano Romeo chiedendo, in via preliminare la declaratoria di prescrizione del danno erariale contestato poiché sono trascorsi più di cinque anni tra l'ultima istanza finalizzata all'ottenimento dei contributi, formulata dallo stesso quale amministratore della Cooperativa 27 Febbraio (datata 9 giugno 2018), e la data della notifica dell'atto di citazione (20 maggio 2024) o dell'invito a dedurre (7 marzo 2024) stante la mancanza dei presupposti per poter ritenere la sussistenza dell'occultamento doloso; nel merito, l'assoluzione per insussistenza del dolo o della colpa grave e, in via subordinata, la rideterminazione del danno nella misura di € 49.499,92, come da verbale di contestazione del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Cagliari.

1.4.1. Quanto all'eccezione di prescrizione ha evidenziato che, come da costante giurisprudenza contabile (di cui ha riportato gli estremi) la condotta contestata a titolo di occultamento del danno deve essere tale da determinare una vera e propria impossibilità di agire per far valere il diritto al risarcimento con conseguente posticipo del termine di esordio della prescrizione, e idonea a superare l'ordinaria diligenza del danneggiato mentre nel caso all'esame sarebbe stata sufficiente l'ordinaria diligenza del danneggiato per accertare che la Cooperativa 27 Febbraio nel periodo in contestazione aveva usufruito dei contributi non dovuti per mancanza di un idoneo titolo di possesso dei fondi agricoli. In proposito, la difesa ha evidenziato dettagliatamente i compiti, le funzioni dell'Organismo pagatore e il sistema dei controlli

finalizzato a verificare il rispetto dei criteri di pagamento e della normativa comunitaria e nazionale, sottolineando come ARGEA, operando con la normale diligenza, avrebbe facilmente potuto verificare l'asserita insussistenza dei requisiti della Cooperativa a beneficiare dei contributi, in quanto con un banale controllo nella banca dati avrebbe accertato la non disponibilità dei terreni.

1.4.2. Nel merito, per quanto concerne il profilo soggettivo della condotta, ripercorrendo lo svolgersi dei fatti, quale già rappresentato, ha ribadito come da parte della Cooperativa vi fosse la consapevolezza che a fronte dell'intero versamento effettuato, l'Ismea, di fatto, avesse rinunciato alla risoluzione del contratto, consentendo al legale rappresentante di chiedere ed ottenere legittimamente i contributi per i terreni dei quali la Cooperativa aveva la giuridica disponibilità o che, comunque, in buona fede riteneva di avere. Sul punto la difesa ha evidenziato che solo in data 15/04/2019, data nella quale il suo assistito non ricopriva più il ruolo di amministratore della Cooperativa, ISMEA aveva chiesto, ai fini della rinuncia degli effetti della sentenza, il pagamento dell'ulteriore somma di € 243.572,02, corrispondente all'estinzione del finanziamento straordinario.

Sempre ai fini della valutazione della colpevolezza del suo assistito, la Difesa ha rappresentato che ISMEA ha provveduto a notificare la sentenza del 2015 solo a giugno del 2020 così contribuendo ad ingenerare nei convenuti la convinzione di avere la disponibilità legale dei terreni di cui ai contributi in contestazione, di talché nei confronti del convenuto Scano si potrebbe, al più, ipotizzare la ricorrenza di una colpa lieve.

1.4.3. Quanto alla determinazione del danno ascrivito al suo assistito, la Difesa ne ha eccepito la erroneità poiché, a fronte di quanto contenuto nel processo verbale di contestazione notificato al predetto in data 27 maggio 2024 dal Nucleo di Polizia Economico- Finanziaria di Cagliari, il cui danno erariale è stato quantificato nella somma di € 49.499,92, così come nella comunicazione della notizia di reato ex art. 347 c.p.p., la Procura ha attribuito al convenuto Scano un danno erariale di € 123.722,28.

1.5. All'odierna udienza l'Organo Requirente ha confermato integralmente la pretesa attorea e chiesto il rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata dal solo convenuto Scano Romeo, in quanto infondata per le ragioni già indicate nell'atto di citazione, ricorrendo in specie l'ipotesi di occultamento doloso. Ha evidenziato, quindi come la buona fede o il legittimo affidamento siano smentiti con evidenza dai fatti, così come da questi emerge che non c'è stato alcun errore indotto da ISMEA che non ha mai manifestato la volontà di rinunciare agli effetti della sentenza. Ha concluso, quindi, come da atto di citazione

L'**avv. Angioni**, per il convenuto Scano, nel richiamarsi gli scritti difensivi e, nel confutare la prospettazione attorea, ha insistito per l'eccezione di prescrizione dell'azione erariale, posto che, tra il momento della presentazione dell'ultima istanza di erogazione dei fondi pubblici e la notificazione dell'invito a dedurre prima, e dell'atto di citazione poi, sono decorsi sei anni circa. Quanto alla condotta del suo assistito, la difesa ha evidenziato la totale assenza dell'elemento soggettivo, sia in termini di dolo che di colpa grave come confermato, a suo dire, dalla sequenza temporale degli atti, di cui ha

ripercorso i punti fondamentali.

Quanto alla configurazione di un occultamento doloso, la difesa ne ha escluso la fondatezza alla luce delle competenze dell'ARGEA, tenuta non solo a riscontrare le istanze finalizzate all'erogazione dei contributi comunitari, ma anche a verificare la sussistenza o meno degli elementi che possano giustificare le dette erogazioni e quindi se il beneficiario abbia diritto o meno ai fondi richiesti.

L'**avv. Deplano**, per i convenuti Setzu e Società Cooperativa Agricola 27 Febbraio, nel richiamarsi alle argomentazioni di cui memoria di costituzione, ha eccepito la erroneità della contestazione formulata dall'Organo requirente che addebita un importo superiore a quello rilevato dalla GdF, la mancanza dell'elemento soggettivo poichè la comunicazione ISMEA del 3/08/2017 aveva ingenerato nei suoi assistiti un'assoluta consapevolezza che la sentenza del Tribunale di Roma fosse stata superata e che i terreni sarebbero stati affrancati, ragion per cui gli stessi, in assoluta buona fede, avevano proseguito nella richiesta delle sovvenzioni comunitarie. Ha evidenziato, infine, come le somme erogate non siano state in alcun modo distratte dal fine istituzionale perseguito, ma siano state utilizzate in modo conforme alla normativa e come i contestati terreni siano ancora nella disponibilità della Cooperativa, che sta portando avanti un percorso conciliativo con ISMEA. Ha ribadito integralmente gli scritti difensivi e le conclusioni ivi contenute.

E' seguita breve replica della Procura che ha sottolineato come le affermazioni di entrambe le difese tecniche laddove evidenziano la convinzione dei convenuti circa la volontà dell'ISMEA, eventuale e mai manifestata, di

rinunciare agli effetti della sentenza, confermino la sussistenza del dolo. Secondo la Procura, i fatti sono evidenti: a fronte della pubblicazione della sentenza dichiarativa della risoluzione del contratto, i terreni *de quibus* non erano più nella disponibilità della Società Cooperativa. Inoltre, secondo le disposizioni contrattuali, il mancato pagamento di due rate avrebbe comunque comportato una risoluzione di diritto, come puntualmente verificatosi, di talchè la situazione era ben nota ai convenuti. La Procura ha, quindi, confermato l'importo di cui all'atto di citazione.

L'avv. Deplano, per i convenuti Setzu e Società Cooperativa Agricola 27 Febbraio, ha reiterato l'eccezione di insussistenza dell'elemento soggettivo.

Al termine della discussione la causa è stata riservata per la decisione.

Considerato in

DIRITTO

2. Il Collegio è chiamato, nel presente giudizio, a valutare i profili di responsabilità amministrativa afferenti alla condotta posta in essere dai convenuti nelle spiegate qualità, causativa, secondo la prospettazione attorea, di danno erariale per l'indebita percezione di contributi pubblici a valere sui fondi F.E.A.G.A. (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia) e F.E.A.R.S. (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), in conseguenza di dichiarazioni mendaci rese nelle domande di aiuto del possesso di terreni di cui la Società non aveva alcun titolo giuridico che ne legittimasse l'uso, poiché inizialmente comprati dall'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, già Cassa per la formazione della proprietà contadina) con la formula del patto di riservato dominio ex art. 1523 c.c., ma già rientrati, alla data di

presentazione delle istanze, nella proprietà dell'Istituto per mancato pagamento di più rate di ammortamento (due annuali o quattro semestrali) da parte dell'assegnatario, come da declaratoria di risoluzione del contratto di vendita con patto di riservato dominio e conseguente condanna al rilascio immediato dei terreni di cui si discute, emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Seconda Sezione Civile, con sentenza n. 7165/2015.

Il danno, pari alle somme percepite e non dovute, è stato quantificato dalla Procura in euro 186.237,31 (centottantaseimiladuecentotrentasette/31) o nel diverso importo che si riterrà di giustizia, oltre a rivalutazione, interessi e spese di giustizia.

2.1. In via preliminare il Collegio deve valutare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa tecnica del convenuto SCANO Romeo.

Rileva, sul punto, il Collegio che i canoni ermeneutici per l'individuazione del termine d'esordio della prescrizione devono essere individuati coniugando la norma generale contenuta nell'art.2935 c.c. (che ne fissa nell'esordio con il *“giorno in cui il diritto può essere fatto valere”*) con quella speciale recata dall'art.1, comma 2, della l. 14 gennaio 1994 n.20 in base al quale *“Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta”*.

Ne consegue che la regola codicistica, di cui all'art. 2935 c.c., è declinata, nel processo contabile, nella norma su richiamata, a mente della quale la regola generale, per cui il termine di prescrizione deve essere computato *“dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso”*, si applica solo fuori dei casi di

occultamento doloso del danno (cfr. *ex multis*: Corte dei conti, Sez. III Centrale d'Appello, sentenze n. 21/2023, nn. 16, 62 e 114 del 2020, n. 334/2014, n. 308/2016, n. 474/2006, n. 98/2002; Sez. I Centrale d'Appello, sentenze n. 49/2023, n. 427/2003; Sez. II, Centrale d'Appello, sentenze n. 377 e 498 del 2017, n. 314/2020; Cass. 11348/1998, 2030/2010, 30798/2012).

La giurisprudenza contabile, non diversamente da quella di legittimità (Corte dei conti, SS.RR. 5/2007/QM e 14/2011/QM; Sez. III Centrale d'Appello, sentenza n. 21/2023; Cass. S.U. n. 23763/2011), declina, poi, la richiamata regola generale ritenendo che il fatto dannoso, integrante il *dies a quo* della prescrizione, non si perfezioni con il comportamento tenuto dal responsabile in difformità da quello previsto dalle norme (condotta) ma con il momento in cui, verificandosi le conseguenze di quella condotta, si realizza l'*eventus damni*, ossia nel momento in cui si concretizza il danno esteriorizzato, percepibile e conoscibile dal danneggiato secondo un criterio di ordinaria diligenza (Corte conti SS.RR. n. 2/2003/QM, Sez. I n. 222/2019, Sez. II n. 190/2019, Sez. III n. 20/2020 e n. 21/2023).

Fa eccezione a tale principio l'ipotesi di "occultamento doloso" del danno, che impedisce l'esteriorizzazione, la percepibilità e la conoscibilità di esso secondo l'ordinaria diligenza e che richiede l'esecuzione di accorte attività finalizzate al disvelamento, non mero, dei fatti e delle loro conseguenze. In tali casi, il legislatore ha, come sopra evidenziato, <voluto affermare la regola dell'esercizio dell'azione e, conseguentemente, della decorrenza della prescrizione dal momento della "conoscenza effettiva", in luogo della "conoscibilità obiettiva" (Corte conti, Sez. III, 98/2002, Sez. I, 427/2003, Sez.

II, 377 e 498/2017), sussistendo un obiettivo impedimento all'esercizio del diritto da parte del suo titolare (Sez. III 114/2020)> (in termini: Corte dei conti, Sez. III Centrale d'Appello, sentenza n. 21/2023).

L'occultamento doloso, che richiede un "*quid pluris*" ossia una ulteriore condotta dolosa del responsabile volta ad occultare il fatto pregiudizievole, può estrinsecarsi anche in una condotta omissiva, come è accaduto nel caso di specie, quando riguardi atti dovuti, ai quali, cioè, il responsabile sia tenuto per legge o per obblighi propri della funzione rivestita. Sul punto, la giurisprudenza contabile è univoca nel ritenere che in presenza di un obbligo giuridico di informare (espressione anche dei generali obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ.) e, quindi, di attivarsi, si è in presenza di un'omissione di atti dovuti se a detti obblighi si contravviene (cfr. *ex multis*: C.d.c., Sez. I App. n. 173/2018; Cass. SS.UU n. 22711 del 11.09.2019). Di talché, diversamente da quanto argomentato dalla difesa tecnica del convenuto Scano Romeo, l'occultamento doloso, quale condotta ulteriore tesa a porre nell'ombra dell'impercettibile il fatto dannoso, necessaria per consentire lo slittamento del *dies a quo* del termine prescrizione alla data della scoperta, può realizzarsi anche con un comportamento semplicemente omissivo avente "*a oggetto un atto dovuto, cioè un atto cui il debitore sia tenuto per legge*" (Cass. 11348/1998, 2030/2010, 30798/2012, Corte conti Sez. I, 124/2004/A, Sez. III. n. 21/2023; Sez. app. Siciliana n. 198/2012 e n. 64/2016) o anche "*nella omissione di atti imposti dalla normativa che disciplina la materia, da cui derivano esborsi contra ius a carico della p.a.*" (in termini: Corte dei conti, Sez. II Appello, n.

47/2024 in condivisione della consolidata giurisprudenza d'appello. *Ex plurimis*, Sez. II app. n. 32/2023, n.161/2023, n.150/2022, n.265/2022, n.305/2022, n.337/2022, n.84/2020, n.474/2019, n.86/2019; Sez. III app. n.95/2022, n. 21/2023).

Orbene, nel caso di specie, dal corredo probatorio versato in atti dall'Organo requirente, emerge con certezza che la decadenza dal titolo giuridico che legittimava il possesso dei terreni era ben noto alla Società Cooperativa ed ai suoi rappresentanti e che gli stessi nei rapporti con l'Ente erogatore sono rimasti assolutamente silenti circa l'intervenuta risoluzione del contratto, omettendo informazioni essenziali, pur a fronte di uno specifico obbligo giuridico previsto dalla normativa di settore, sia comunitaria che nazionale (Reg. Ue 1307/2013, il Reg. delegato (UE) 639/2014 della Commissione e il Reg. di esecuzione (UE) 641/2014 della Commissione; art. 3 lettera f) del DPR 503 del 1999), oltre alle disposizioni operative (cfr.: circolare AGEA n. ACIU.2012.90 del 29 febbraio 2012 e successive integrazioni e modifiche) che impone al richiedente il regime di aiuto di indicare nella domanda, di anno in anno, il numero di ettari ammissibili, cioè le particelle agricole che sono a disposizione dell'agricoltore, e il titolo giuridico di conduzione delle superfici per le quali vengono richiesti gli aiuti, non rilevando a tal fine la mera detenzione.

Pertanto, alla luce delle suesposte argomentazioni, in specie, ricorre l'ipotesi di occultamento doloso del danno, come correttamente evidenziato dalla Procura e, di conseguenza, il *dies a quo* valevole ai fini della prescrizione, in applicazione del principio generale sancito dall'art. 2935 c.c., del quale l'art.

1, comma 2, della l. n. 20/1994 è una diretta derivazione, decorre dalla scoperta del danno (conoscenza effettiva) e non dal *dies* in cui esso sia stato cagionato (che, in genere, coincide con l'erogazione del finanziamento pubblico). Nel caso all'esame, tale termine, alla luce della rappresentata, concorde, sequenza temporale dei fatti, non può che coincidere con l'esito degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza e compendiati nella segnalazione di danno erariale che cristallizzano il momento della "scoperta" del fatto dannoso, in ogni sua componente oggettiva e soggettiva. Di conseguenza, nessuna prescrizione dell'azione erariale può dirsi consumata. In conclusione, il Collegio respinge l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa tecnica del convenuto SCANO Romeo.

2.2. Nel merito, la domanda risarcitoria, per le motivazioni di cui appresso, è fondata e merita integrale accoglimento, risultando provata in atti l'illecita percezione da parte dei convenuti dei contributi di cui è causa.

Il grave, preciso e concorde quadro indiziario derivante dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, le cui risultanze *"costituiscono corredo probatorio utile alla definizione del giudizio di responsabilità amministrativa, notoriamente conformato sull'archetipo dei principi processuali-civilistici (cfr. ex multis le più recenti: Sez. Basilicata, 18 giugno 2021 n. 38, e Sez. Calabria, 16 marzo 2021 n. 105)"*, anche *"in base al criterio della preponderanza dell'evidenza"* o *"del più probabile che non"* che informa il giudizio contabile (cfr. Corte dei conti, Sez. II, 2 aprile 2021 n. 111; Sez. III, 6 dicembre 2020 n. 221 e 9 aprile 2018 n. 110), non risulta scalfito dalle allegazioni dei convenuti.

Emerge, infatti, in modo inequivocabile dalla documentazione in atti, senza che sia necessario riproporre in questa sede quanto dettagliatamente in essa indicato, che il contratto stipulato dalla Cooperativa 27 febbraio con ISMEA in data 24 giugno 1983 è venuto meno alla data del 1° aprile 2015, stante la declaratoria di risoluzione del contratto di vendita con patto di riservato dominio e conseguente condanna al rilascio immediato dei terreni, partitamente individuati, emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Seconda Sezione Civile, con sentenza n. 7165/2015 in pari data.

In conseguenza, l'inserimento nelle domande di contributi delle particelle dei terreni già rientrati in possesso dell'ISMEA dal 2015 al 2022 ha determinato, per le campagne interessate, le irregolarità di cui all'art. 60 del Reg. CE 1122/2009 (irregolarità commesse intenzionalmente) e le irregolarità di cui agli artt. 18 e 19 del Reg. UE 640/2014 (sovra-dichiarazione di superficie con scostamento superiore al 20%), da cui consegue l'indebita percezione dell'intero ammontare dei contributi ricevuti.

In argomento, il Collegio, in via generale, ricorda e condivide il principio, enunciato già in tempi più remoti dalla consolidata giurisprudenza dei Giudici contabili (cfr. Corte dei conti, Sezione III App., sent. n. 202/2010, Sezione I App., sent. n. 457/2011 e sent. n. 281/2013), in virtù del quale l'irregolare utilizzo delle risorse pubbliche ricevute dal privato, per la realizzazione di un programma di promozione di un settore produttivo, da parte della Pubblica amministrazione determina un danno per l'ente che tali risorse ha erogato, in relazione al concreto andamento del programma al quale il contributo stesso era destinato.

In tale prospettiva deve aversi riguardo alla natura del danno ed alla tipologia degli scopi perseguiti, di modo che ove il privato, cui siano erogati fondi pubblici, nazionali o comunitari, per le sua censurabile condotta, incida negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla P.A., alla cui realizzazione è chiamato a partecipare con l'atto di concessione del contributo, e la incidenza della sua azione od omissione sia tale da poter determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, realizza un danno per l'ente pubblico, anche sotto il profilo di precludere l'erogazione del finanziamento ad altri possibili beneficiari (Corte dei conti, Sez. Veneto sentenza n. 200/2013, in precedenza n. 56/2011; più di recente, questa Sezione, sentenze n. 45/2025, n. 114/2025).

Del pari, anche la carenza *ab origine* dei titoli necessari per l'accesso ai contributi in agricoltura determina la sottrazione di risorse ad altri soggetti che sarebbero stati legittimati a fruirne e configura uno sviamento funzionale di contributi pubblici rispetto al fine pubblico programmato (cfr. *ex multis*, Corte dei conti, Sez. Sicilia, sentenza n.10/2022; Sez. Sardegna, sentenze n. 266/2021 e n. 153/2022, confermata da Sez. I Centrale d'Appello, sentenza 214/2024).

Di qui la concretizzazione della prospettata ipotesi di responsabilità erariale nella misura degli aiuti illecitamente percepiti.

Dalla ricostruzione temporale degli accadimenti emerge in modo incontrovertibile che i legali rappresentanti della Società Cooperativa erano ben a conoscenza della situazione di inadempienza contrattuale e di morosità in cui questa versava, che aveva determinato la citazione in giudizio della stessa,

da parte di ISMEA, in data 14/11/2011 per la risoluzione del contratto di vendita con patto di riservato dominio, così come erano ben note le condizioni contrattuali le quali, oltre al menzionato patto di riservato dominio, recavano anche la clausola risolutiva espressa, strumento, di cui all'art. 1456 c.c., che consente all'alienante la risoluzione contrattuale in caso di mancato pagamento di due rate previste dal piano di ammortamento.

La sentenza del Tribunale di Roma che ha dichiarato risolto il contratto era ugualmente nota ai rappresentanti in carica della Società Cooperativa, tanto che sin dal 3 gennaio 2016 e fino al 19 ottobre 2022 sono state formulate ad ISMEA proposta transattive volte ad ottenere la rinuncia agli effetti della sentenza, dietro saldo di quanto dovuto.

Emerge, altresì, che ISMEA, non ha affatto rinunciato agli effetti della sentenza, ritenendo a tale scopo vincolante l'estinzione del finanziamento straordinario e del debito derivante dall'escussione della fideiussione e che, pertanto, avendo la sentenza del Tribunale di Roma del 2015 carattere dichiarativo della risoluzione "di diritto" del contratto di compravendita, che non viene meno anche a seguito di eventuali pagamenti delle rate insolute (in questo caso, comunque, parziali), essendo comunque necessario un formale atto di rinuncia da parte di ISMEA, mai intervenuto, è incontrovertibile che la Società ed i suoi legali rappresentanti erano ben consapevoli di non avere alcun titolo giuridico legittimante il possesso dei terreni di che trattasi. Evidenza questa che, se da un lato esclude la buona fede e l'invocato legittimo affidamento, dall'altro conferma che i convenuti avevano la piena cognizione della situazione giuridica dei terreni di cui si discute e ciononostante, in piena

coscienza, hanno ugualmente inserito dati non veritieri, ma essenziali, ai fini dell'ottenimento dell'indebito profitto.

Né a fini di esclusione della ascritta responsabilità può essere invocata la nota di ISMEA del 02/08/2017 posto che trattavasi di nota interlocutoria, certamente non risolutiva della questione, che non legittimava il giuridico rientro nella disponibilità dei terreni, essendo a tal fine necessario un atto formale di ISMEA, conclusivo dell'intera procedura.

Alla luce dei fatti di causa e delle motivazioni sopra ampiamente rappresentate, la condotta dei convenuti è da ritenersi connotata da dolo posto che gli stessi, ognuno per la parte di propria competenza, hanno consapevolmente indicato, nelle domande presentate, terreni che non erano nella giuridica disponibilità della Cooperativa, tacendo consapevolmente la circostanza della perdita del titolo per effetto della sopravvenuta risoluzione del predetto contratto con ISMEA.

Va precisato, sul punto che il dolo c.d. "erariale" va inteso, invero, come stato soggettivo caratterizzato dalla consapevolezza e volontà dell'azione o omissione *contra legem*, con specifico riguardo alla violazione delle norme giuridiche che regolano e disciplinano l'esercizio delle funzioni amministrative ed alle conseguenze dannose per le finanze pubbliche.

Non si può dubitare, infatti, che l'accesso ai finanziamenti sia basato su una pluralità di presupposti che il legislatore (comunitario e nazionale) pone in modo chiaro e inequivoco, presupposti che, nel caso all'esame - consapevolmente - sono stati fraudolentemente dichiarati dai convenuti che hanno ottenuto la liquidazione di contributi sulla base di domande

ideologicamente false, avendo indicato terreni di cui la società non era titolare.

In punto di rifusione integrale dei contributi percepiti, la Sezione, come già evidenziato in precedenti casi analoghi (cfr. per tutte: sentenza n. 153/2022, n. 27/2023, n. 45/2025 e n. 114/2025), ribadisce il principio, confermato anche dai Giudici di Appello di questa Corte (Sezione Prima Giurisdizionale d'Appello, sentenza n. 214/2024 già menzionata) che la violazione, perpetrata attraverso dichiarazioni elusive e non veritiere, della normativa relativa ai requisiti che la legge prevede per l'erogazione del finanziamento pubblico, ne postula l'integrale rifusione, stante la palese violazione delle regole preordinate alle finalità di pubblico interesse stabilite dal legislatore con lo specifico finanziamento.

Deve, in ultimo, essere respinta l'eccezione di erroneità della determinazione del danno formulata dalla difesa tecnica del convenuto SCANO stante che il recupero integrale è conforme alla disciplina di settore.

Inoltre, gli importi "recuperati" tramite compensazione con debiti pregressi (come indicati nella relazione della Guardia di Finanza pagg. 8 e 9) a cui deve aggiungersi anche quello relativo ad una domanda unica del 2021, di fatto ha arrecato giovamento solo alla Società Cooperativa Agricola che si è liberata di altri debiti pagandoli con somme che non aveva titolo a percepire.

Di conseguenza, l'Erario non ha recuperato nulla poiché la compensazione ha trovato la sua copertura su importi non dovuti dal percettore/debitore. Accertata, infatti, la non debenza dei contributi richiesti e concessi, va da sé che la mancata erogazione di questi per compensare debiti (veri e certi) pregressi, di fatto, ha comportato un indebito arricchimento della Società a

danno dell'Erario.

Pertanto, il danno erariale arrecato al patrimonio dell'AGEA e dell'ARGEA, determinato dalla Procura territoriale in € 186.237,21, è stato correttamente quantificato.

3. In conclusione, in accoglimento della pretesa attorea, il Collegio condanna: la Società Cooperativa Agricola 27 Febbraio in persona dei legali rappresentanti p.t. al pagamento a favore del patrimonio dell'AGEA e dell'ARGEA, della somma di euro € 186.237,31 (centottantaseimiladuecentotrentasette/31) nonché in solido, il sig. Setzu Pietro, al pagamento a favore del patrimonio dell'AGEA e dell'ARGEA, della somma di euro € 62.515,03 (sessantaduemilacinquecentoquindici/03) e in solido, il sig. Scano Romeo, al pagamento a favore del patrimonio dell'AGEA e dell'ARGEA, della somma di euro € 123.722,28 (centoventitremilasettecentoventidue/28).

Sulle somme sopra determinate, è altresì dovuta la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo indici ISTAT a decorrere dai singoli pagamenti ricevuti fino alla pubblicazione della presente sentenza, e dalla data della pubblicazione sono altresì dovuti, sulla somma come sopra rivalutata e sino al soddisfacimento del credito, gli interessi nella misura del saggio legale.

Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del codice della giustizia contabile approvato con D.lgs. n. 174 del 2016, e sono liquidate come in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezioni reiette, condanna: la Società Cooperativa Agricola 27 Febbraio in persona dei legali rappresentanti p.t. al pagamento a favore del patrimonio dell'AGEA e dell'ARGEA, della somma di euro € 186.237,31 (centottantaseimiladuecentotrentasette/31) e di conseguenza, in solido, il sig. Setzu Pietro e il sig. Scano Romeo al pagamento a favore del patrimonio dell'AGEA e dell'ARGEA, della somma, rispettivamente, di euro € 62.515,03 (sessantaduemilacinquecentoquindici/03) il primo e di euro € 123.722,28 (centoventitremilasettecentoventidue/28) il secondo, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali da calcolarsi nel modo e con le decorrenze precisate in motivazione.

Condanna, altresì i convenuti, nelle spiegate qualità, al pagamento delle spese processuali, in favore dell'Erario dello Stato, che vengono liquidate in euro 347,74 (trecentoquarantasette/74).

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 15 maggio 2025.

L'Estensore

(f.to digitalmente Elena Brandolini)

Il Presidente

(f.to digitalmente Donata Cabras)

Depositata in Segreteria il 19/08/2025

Il Dirigente

f.to digitalmente Paolo Carrus